REPERTORIO ATTI N. 360 - 11 (SC). 8

MODULARIO P.C.M. - 198

MOD.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

ACCORDO SUL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2015

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta odierna del 31 marzo 2015

VISTO l'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, inserito dall'articolo 1, comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone alla lettera a), tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2014, per le medesime finalità di cui al comma 380 del citato articolo 1, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi;

VISTA, in particolare, la lettera b) del citato comma 380-ter dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 la quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli Comuni:

1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del citato comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012;

2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

VISTO, altresì, il comma 380-quater del citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012 - inserito dall' articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e modificato dall'articolo 1, comma 459 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - il quale prevede con riferimento ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario che il 20 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al citato comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del citato comma 380-ter, tra i Comuni sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di

1 L

riferimento, e che per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il suddetto criterio non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter;

VISTO il comma 435 del citato articolo 1 della legge n.190 del 2014, il quale dispone che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, ed il successivo comma 436, il quale dispone che per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435, la riduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento nei seguenti casi:

a) Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall' articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;

b) Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la Provincia dell'Aquila e altri Comuni della Regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009;

c) Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle Province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 recante "Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014";

VISTA la nota del 12 gennaio 2015 del Ministero dell'interno, con la quale è stato richiesto di attivare un Tavolo tecnico sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015, evidenziando l'esigenza degli Enti locali di avere l'esatta conoscenza delle risorse spettanti al fine della predisposizione del bilancio preventivo;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 16 gennaio è emerso, valutati i dati disponibili, di poter addivenire in tempi brevi alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015;

VISTA la nota metodologica del 7 marzo 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015 per le Regioni a Statuto ordinario, diramata in data 9 marzo 2015 ed esaminata nella riunione tecnica del 10 marzo 2014, nel corso della quale l'ANCI ha manifestato disponibilità a collaborare in sede tecnica per intervenire sui punti ritenuti critici della proposta ministeriale, riguardanti soprattutto la quota del 20 per cento del Fondo, con riferimento ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, da distribuirsi sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard, ai sensi del citato comma 380-quater della legge n. 228 del 2012;

PRESO ATTO che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 12 marzo 2015 ed è stato rinviato;

VISTA la proposta di nota metodologica, trasmessa dall'ANCI con nota del 20 marzo 2015 ed esaminata nella riunione tecnica del 24 marzo 2015, all'esito della quale le Amministrazioni statali competenti si sono riservate di predisporre una nuova nota metodologica, valutando le diversità della proposta dell'ANCI;

VISTA la nota metodologica del 30 marzo 2015, trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze ed illustrata nella riunione tecnica di pari data;

CONSIDERATO che, nel corso della suddetta riunione del 30 marzo, è stato rappresentato che è stata condivisa la citata proposta metodologica dell'ANCI relativamente ai criteri da applicare per la ripartizione della riduzione di 1200 milioni, di cui al citato comma 435 della legge n.190 del 2014, ed alla determinazione in 740 milioni di euro della quota del 20 per cento del Fondo, con riferimento ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, da distribuirsi sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard, ai sensi del citato comma 380-quater della legge n. 228 del 2012;

CONSIDERATO, altresì, che è stato rappresentato che, tenuto conto della proposta metodologica dell'ANCI, sono stati mitigati gli effetti della distribuzione tra i Comuni delle Regioni a Statuto

ordinario della richiamata quota del 20 per cento del Fondo sulla base dei fabbisogni standard e della capacità fiscale;

CONSIDERATO che l'ANCI ha ribadito, come da propria proposta, l'esigenza di un'applicazione ancor più graduale e prudente della capacità fiscale e dei fabbisogni standard, anche con l'inserimento di specifica clausola di salvaguardia al riguardo, e la richiesta di valutare la possibilità, nel 2015, di utilizzare per verifiche successive gli importi non assegnati dell'accantonamento per detta finalità di 40 milioni di euro sul Fondo per il 2014 (articolo 7 del citato DPCM 1° dicembre 2014) e, quindi, di non prevedere sul Fondo per il 2015 analogo accantonamento;

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'ANCI ha espresso assenso al riparto della manovra ai Comuni, consegnando un documento con il quale ritiene che, al fine di agevolare la predisposizione dei bilanci e garantire lo svolgimento dell'azione amministrativa degli stessi, le modalità di applicazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard debbano essere ulteriormente approfondite nel tempo;

RILEVATO che le Autonomie locali hanno espresso assenso;

SANCISCE

ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, inserito dall'articolo 1, comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'Accordo, nei termini su esposti, sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015.

La nota metodologica del 30 marzo 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze, la proposta di nota metodologica ed il documento dell'ANCI, citati nelle premesse, costituiscono parte integrante del presente Accordo (allegati sub 1, 2 e 3).

Il Segretario
Caterina Cittadino

Il Ministro dell'Interno
On.le Angelino Alfano

All. 1

MEF Dipartimento delle Finanze

Roma, 30 marzo 2015

Modalità di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2015 per le RSO
Nota metodologica

1. Determinazione e alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale per le Regioni a Statuto Ordinario

L'importo del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2015 per le Regioni a Statuto Ordinario (RSO) è determinato a partire dalle somme previste per il FSC nel 2014, come di seguito illustrato.

Nel 2014 la dotazione del FSC è finanziata da parte di ciascun Comune in una quota fissa, pari al 38,22% dell'IMU calcolata ad aliquota e detrazione di base. La dotazione complessiva del FSC 2014 per le RSO è pari a 5.491.905.068 euro.

Nel 2014, il FSC è stato ripartito sulla base della differenza tra il totale delle risorse storiche di riferimento e la somma delle entrate da IMU ad aliquota di base, al netto della quota di alimentazione del FSC, e delle entrate da TASI ad aliquota di base. Tale modalità di riparto determina per alcuni comuni la necessità di un finanziamento ulteriore del FSC che si aggiunge alla quota di alimentazione basata sull'IMU standard (art. 1, comma 380 ter, lett. d), della Legge n. 228/2012). Tale ulteriore contributo identifica una sorta di "prelievo negativo" sul FSC che contribuisce ad alimentare l'ammontare complessivo del FSC. Nel 2014 i c.d. "prelievi negativi" risultano pari a 147.260.252 euro. La somma algebrica tra i prelievi positivi e i prelievi negativi nel 2014 è pari 5.344.644.817 euro.

Nel 2015 al predetto importo, pari a 5.344.644.817 euro, si devono aggiungere: *i*) l'ulteriore riduzione di risorse prevista dalla *spending review* 2015, pari a 90.453.584 euro per le RSO; *ii*) il taglio ai sensi dell'art. 47 D.L. 66/2014, pari a 502.785.262 euro per le RSO; *iii*) la riduzione prevista dalla Legge di Stabilità 2015, pari a -1.076.766.557 euro per le RSO; *iv*) si attribuiscono poi 26.939.689 euro per le RSO, come minore taglio dei precedenti 90 milioni previsti dalla Legge di Stabilità 2014. Si ottiene così un ammontare pari a **3.701.579.102** euro

come dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2015 (vedi Tabella 1, prima colonna). Inoltre, la somma da versare per l'alimentazione del FSC 2015 per le RSO corrisponde, come nel 2014, ad una quota fissa, pari al 38,22% dell'IMU di competenza di ciascun Comune calcolata ad aliquota di base, pari a un importo complessivo di 4.317.038.068 euro per le RSO.

2. I criteri di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale 2015 per le Regioni a Statuto Ordinario

Rispetto al 2014, le modalità di riparto del FSC devono tener conto della definizione di meccanismi perequativi che consentono il passaggio graduale dal criterio della distribuzione delle risorse in base alla spesa storica ad un criterio di distribuzione basato su fabbisogni e capacità fiscali ("risorse standard"). In linea con questa impostazione, negli anni recenti, la Legge n. 228/2012 (art. 1, comma 380-quater, inserito dall'art. 1, comma 730 della Legge n. 147/2013) ha previsto che il 10% del Fondo di Solidarietà Comunale venisse ripartito in base ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; lo stesso comma 380-quater è stato successivamente sostituito dal D.L. n. 16/2014 (art. 14, comma 1, lett. a)), che ha previsto che il 10% venisse ripartito anche "sulla base delle capacità fiscali"; da ultimo, lo stesso comma 380-quater è stato modificato dalla L. n. 190/2014 (art. 1, comma 459) che ha innalzato la quota da ripartire dal 10% al 20%. Queste recenti evoluzioni normative sono in linea con la Legge Delega n. 42/2009, in materia di federalismo fiscale e in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che ha posto tra i principi e criteri direttivi generali il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard per il finanziamento delle funzioni fondamentali (art. 2 c. 2 lett. l) e della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni (art. 2 c. 2 lett. m).

La dotazione complessiva del FSC per le Regioni a Statuto Ordinario è pari a **3.701.579.102** euro. Tale importo viene ripartito in due quote: *i*) la prima quota è pari all'80 per cento, per un importo di **2.961.263.281** euro, che viene ripartito secondo il criterio di riparto basato sulle "risorse storiche"; *ii*) la seconda quota è pari al 20 per cento, per un importo di **740.315.820** euro, che viene ripartito secondo il criterio di riparto basato sulle "risorse standard" (vedi Tabella 1, prima colonna).

Tabella 1: Determinazione del FSC per le Regioni a Statuto Ordinario

	Dotazione netta FSC (A)	Prelievi negativi (B)	Dotazione complessiva FSC (C) = A) + B)	Versamento FSC (38,2% IMU)
a) Anno 2014	**5.344.644.817**	**147.260.252**	**5.491.905.068**	4.317.038.068
b) Attribuzione Art. 1 c. 203 e 730 L. 147/2013	26.939.689			
c) Quota incrementale della spending review 2015	-90.453.584			
d) Art. 47 Dl. 66/2014	-502.785.262			
e) Legge 190/2014 cc. 435 - 436	-1.076.766.557			
f) = b) + c) + d) + e)	**-1.643.065.714**			
g) = a) + f) Anno 2015	**3.701.579.102**	366.274.533	4.067.853.635	4.317.038.068
di cui 80% Risorse storiche	*2.961.263.281*	312.240.793	3.273.504.075	
di cui 20% Risorse standard	*740.315.820*	83.227.616	823.543.436	

Nota: le somme potrebbero non corrispondere per gli arrotondamenti dei decimali.
* tale valore non è dato dalla somma algebrica dei c.d. prelievi negativi in quanto vi sono compensazioni tra i comuni relativamente alla formazione in base ai due criteri differenti di riparto.

2.1 Il criterio di riparto delle "risorse storiche"

Il criterio di riparto basato sulle "risorse storiche" corrisponde alla metodologia di calcolo delle assegnazioni del FSC finora utilizzata. In particolare, secondo tale criterio la dotazione del FSC viene determinata attraverso la differenza tra il totale delle risorse storiche e la somma tra le entrate da IMU ad aliquota di base, al netto della quota di alimentazione del FSC, e le entrate da TASI ad aliquota di base. L'ammontare del fondo ripartito secondo il criterio delle "risorse storiche" è pari a 3.273.504.075 euro, di cui un ammontare di 312.240.793 euro è rappresentato da c.d. "prelievi negativi".

2.2 Il criterio di riparto delle "risorse standard"

La quota del Fondo di Solidarietà Comunale accantonato per essere distribuito in base ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali è pari a euro 740.315.820. Il prelievo di ciascun Comune viene determinato applicando i coefficienti di riparto riportati nella Tabella A alla somma complessiva da distribuire. Questi coefficienti sono ottenuti attraverso l'applicazione di meccanismi perequativi di riparto dei fabbisogni standard e della capacità fiscale.

In particolare, la dotazione del fondo che consente di perequare integralmente le *risorse standard* complessive, riportata nella Tabella B, si ottiene a partire dalla differenza tra le c.d. *risorse standard* e la capacità fiscale per ciascun Comune e sommano i versamenti al fondo. La differenza tra le risorse standard e la capacità fiscale rappresenta, in altre parole, l'ammontare delle risorse del fondo da destinare a perequazione: se la differenza è positiva (ovvero se i fabbisogni standard sono superiori alla capacità fiscale), il Comune deve ricevere risorse dal fondo; se la differenza è negativa (ovvero se i fabbisogni standard sono inferiori alla capacità fiscale) il Comune deve versare al fondo. Le *risorse standard* di ogni Comune sono calcolate moltiplicando il coefficiente di riparto delle *risorse standard*, riportato nella Tabella C, per le *risorse standard* complessive, corrispondenti a euro 31.620.426.140 abbattute del 54% al fine di considerare un *target perequativo* del 46%. Tale importo si ottiene, a sua volta, sommando alla capacità fiscale complessiva, pari a euro 30.592.819.391 ridotta del 54%, il contributo statale al Fondo di Solidarietà Comunale per i comuni delle Regioni a Statuto Ordinario, nel 2014, pari a euro 1.027.606.749 ridotto del 54%.

Il coefficiente di riparto delle *risorse standard* complessive, riportato nella Tabella C, si ottiene ponderando il coefficiente di riparto dei fabbisogni standard[1] riportato nella Tabelle D per il 70 per cento (corrispondente alla quota della spesa per le funzioni fondamentali), e sommando quest'ultimo al coefficiente di riparto della popolazione residente registrata nel 2013 ponderata per il 30 per cento (corrispondente alla quota della spesa per le funzioni non fondamentali); questa metodologia consente, da un lato, la perequazione integrale, rispetto al target perequativo scelto, delle *risorse standard* delle funzioni fondamentali dei comuni (elencate nell'art. 3 del D. Lgs 216/2010) in base al confronto tra capacità fiscale e fabbisogni standard, e, dall'altro, la perequazione delle *risorse standard* delle funzioni non fondamentali solo rispetto alla capacità fiscale pro capite. La capacità fiscale di ogni Comune corrisponde ai valori riportati nella colonna B della Tabella B.

Infine la dotazione *standard* di ciascun Comune si ottiene sommando le risorse del fondo a fini di perequazione (così come determinata attraverso la differenza tra le risorse standard e la capacità fiscale riportata nella Tabella B i tagli previsti (riportati in tabella E) e il 54% della differenza tra la Dotazione complessiva FSC 2014 e il Versamento FSC 2014 al lordo delle riduzioni di risorse che ammonta, in aggregato, al 54% di 1.027.606.749. Dividendo la dotazione standard del FSC per ciascun Comune così determinata per l'importo complessivo della dotazione *standard* del FSC, si ottengono i coefficienti di riparto del FSC volto a

[1] Ottenuto dall'aggregazione, in base al peso del fabbisogno standard teorico di ogni funzione, dei dodici coefficienti di riparto dei fabbisogni standard riportati nelle note metodologiche FC01A, FC01B, FC01C, FC01D, FC02U, FC03U, FC04A, FC04B, FC05A, FC05B, FC06A, FC06B approvate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). Questa metodologia di aggregazione riproduce quella illustrata sul sito della COPAFF con delle differenze di arrotondamento che incidono, in alcuni casi, solo sulla dodicesima cifra decimale dei coefficienti e risultano ininfluenti sulla distribuzione delle risorse dovendo applicare i coefficienti a valori monetari che presentano al massimo undici cifre.

perequare le risorse *standard*, riportati nella Tabella A. Moltiplicando tali coefficienti per la dotazione complessiva della quota del 20 per cento del FSC, si ottiene la *dotazione standard* di ciascun Comune riferita al 20 per cento del FSC. La somma delle dotazioni per ciascun Comune risulta quindi pari a 740.315.820 euro. Anche la redistribuzione del FSC secondo il criterio di riparto delle *risorse standard* determina, per alcuni Comuni, una differenza positiva tra l'importo da versare per il finanziamento del fondo e lo stanziamento iniziale (art. 1, comma 380 ter, lett. d), della Legge n. 228/2012). I c.d. *prelievi negativi* risultanti dall'applicazione del criterio di riparto delle *risorse standard* sono pari a 83.227.616 euro, per una dotazione complessiva di euro a 823.543.436.

Le dotazioni per ciascun Comune così determinate, attraverso l'applicazione di entrambi i criteri di riparto, vengono sommate algebricamente. La dotazione del FSC per le RSO risulta pari a 3.701.579.102 euro. L'ulteriore contributo, rispetto allo stanziamento iniziale, per determinati Comuni risulta, dopo l'applicazione di entrambi i criteri di riparto, pari a a 366.274.533 euro, per una dotazione complessiva del FSC per le RSO pari a 4.067.853.635 euro (vedi Tabella 1, Colonna 2 e 3).[2]

[2] Occorre, inoltre, osservare che i c.d. *prelievi negativi* non rappresentano la somma algebrica dei *prelievi negativi* risultanti dall'applicazione dei due criteri di riparto; infatti, gli stanziamenti iniziali di determinati Comuni possono risultare insufficienti riguardo l'applicazione di un criterio di riparto, ma trovare sufficiente capienza in una dotazione positiva dovuta all'applicazione dell'altro criterio di riparto, che costituisce, in ultima analisi, una compensazione dell'ulteriore contributo che, altrimenti, sarebbe stato richiesto.

All. 2

IL SEGRETARIO GENERALE

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Prot. n. 62/SG/VN/ml

Roma 20 marzo 2015

Oggetto: proposta metodologica ANCI per la determinazione e il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale 2015

Si trasmette la nota metodologica ANCI contenente la proposta per la determinazione e il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale 2015, compresa la quota del 20 per cento da ripartire sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard, secondo quanto disposto dal comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012 e dal comma 459 della legge di stabilità 2015.

Si manifesta ovvia disponibilità a verificare la proposta nell'ambito degli opportuni incontri tecnici.

All. Cit.

Veronica Nicotra

Cons. Caterina Cittadino
Direttore dell'Ufficio
Conferenza Stato Città ed autonomie locali
Via della Stamperia, 8
00187 - Roma

Via dei Prefetti, 46 - 00186 ROMA - Tel. 06 680091 - Fax 06 68009202 - E-mail: info@anci.it

IFEL
Fondazione ANCI

Roma, 13 marzo 2015

Modalità di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2015

Nota metodologica IFEL (importi soggetti a lievi variazioni)

Sommario

Premessa 1

1. Determinazione e alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2015 2
2. Distribuzione della riduzione di 1.200 mln ex Legge di stabilità 2015 3
3. Il criterio di riparto del 20% in base ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali standard 4

Premessa

La metodologia di seguito proposta dà attuazione alle norme relative alla quantificazione e riparto del FSC 2015, con l'obiettivo di assicurare la massima aderenza alle norme stesse in un contesto di difficile sostenibilità dei tagli di risorse a carico dei Comuni disposti per il 2015.

In particolare:

- il comma 435 della Legge di stabilità dispone che *"la dotazione del Fondo di solidarietà comunale ... è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015"*, senza indicare specifici criteri di riparto, mentre il comma 436 dimezza l'onere da attribuire ai Comuni colpiti dai terremoti del 2009, 2012 e 2013;
- il comma 380-*ter* della legge n. 228 del 2012, per effetto di modifiche successivamente intervenute, individua tra i criteri di riparto dell'FSC, oltre agli aspetti legati ai riassetti del gettito e dei trasferimenti statali (ripartizione dell'IMU tra Stato e Comuni, introduzione della Tasi, fiscalizzazione dei trasferimenti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna), l'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
- il comma 380-*quater* della stessa legge n. 228 dispone infine che una quota pari al 20% dell'FSC spettante ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario sia *"accantonato per essere redistribuito"*, con il DPCM di deliberazione del Fondo *"sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni*

standard"[1]. Per tale quota "*non operano*" i criteri di cui al punto precedente, né sono applicabili eventuali clausole di salvaguardia.

Su queste basi è stata impostata la proposta che, per ciò che riguarda il riparto basato su capacità fiscali e fabbisogni standard, delimita in modo rigoroso il perimetro della redistribuzione (740 mln. di euro circa), anche in coerenza con un approccio di necessaria gradualità nell'introduzione di nuovi elementi di redistribuzione delle risorse. Va in proposito considerato che negli anni 2011-2015 sono intervenuti circa 9 miliardi di riduzione di risorse ripartiti secondo una pluralità di schemi innovativi (trasferimenti erariali previgenti, base fiscale standard, spese per consumi intermedi). Pertanto tali riduzioni hanno già contribuito al superamento delle differenze nelle assegnazioni statali "storiche".

I dati quantitativi di riferimento devono essere verificati nel dettaglio (esclusione 49,4 mln. *ex* dl 133/2014, art. 43, co.5-*ter*), considerazione delle variazioni da regime terreni montani a valle dei riparti, ecc.).

Deve inoltre essere meglio valutata l'opportunità, ventilata nella riunione tecnica del 10 marzo scorso, di operare accantonamenti per eventuali ulteriori aggiustamenti. Si ritiene opportuno definire in primo luogo le modalità di recupero delle eventuali risorse residue risultanti dal parziale utilizzo dell'analoga riserva prevista dal DPCM di determinazione e riparto dell'FSC 2014.

Si osserva infine che nella manovra finanziaria complessiva a carico dei Comuni per il 2015 non si tiene conto del contributo derivante dall'applicazione della nuova contabilità anche agli enti con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. Tale contributo, pur di lieve entità complessiva, potrebbe essere considerato a scomputo (e cioè in diminuzione netta) del taglio previsto di 1.200 milioni a beneficio dei comuni minori, non essendo ovviamente stato possibile considerare il tema in fase di determinazione della manovra sul Patto di cui all'intesa del 19 febbraio u.s. (riguardante i Comuni con più di 1.000 abitanti).

1. Determinazione e alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2015

L'importo del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2015 è determinato a partire dalle somme previste per il medesimo Fondo nel 2014, come di seguito illustrato:

- l'FSC viene alimentato da parte di ciascun Comune delle Regioni a statuto ordinario e delle Isole in quota fissa, pari al 38,2% dell'IMU calcolata ad aliquota e detrazione di base. L'FSC viene ripartito sulla base della differenza tra il totale delle risorse base di riferimento (16.748,7 mln. di euro per il 2014) e la somma delle entrate da IMU ad aliquota di base (al netto della quota di alimentazione dell'FSC) e delle entrate da TASI ad aliquota di base.

  Si deve osservare che le variazioni dovute alla revisione dei criteri di imponibilità dei terreni montani non producono mutamenti nelle risorse di riferimento 2014 e che le variazioni

[1] Per quanto riguarda i fabbisogni standard la stessa norma fa riferimento ai coefficienti di riparto approvati dalla COPAFF entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e pertanto si devono considerare i valori approvati nel dicembre 2013. Per quanto riguarda le capacità fiscali, il dl n. 133 del 2014 (art. 43, co. 5-*quater*) fa riferimento ai valori di cui all'intesa sancita presso la Conferenza Stato-Città del 16 dicembre 2014.

sull'FSC saranno applicate a valle del procedimento, rendendo così più agevole l'eventuale variazione dei gettiti stimati (e quindi la conseguente e opposta variazione degli importi dell'FSC per i Comuni coinvolti), che deriverà dalla revisione delle stime prevista dal dl 4/2015 in corso di conversione;

- le risorse così determinate sono modificato per variazioni dovute:
    a) al taglio ex articolo 16 del D.L. 95/2012, pari a 100 mln. di euro;
    b) al taglio ex articolo 47 del D.L. 66/2014, pari a 187,8 mln. di euro;
    c) all'attribuzione di 30 mln. di euro, per effetto del venir meno della riduzione per "minori non accompagnati" disposta per un solo anno dal comma 203 della Legge di stabilità 2014;
    d) alla riduzione di 49,4 milioni di euro, per effetto del venir meno dell'integrazione di risorse recata dal dl 133 del 2014 (art. 43, comma 5-*ter*), anch'essa disposta per il solo 2014;
    e) alla riduzione prevista dalla Legge di stabilità 2015, pari a 1.200 mln. di euro;
- si ottiene così un ammontare pari a 4.338,4 mln. di euro, di cui 3.701,8 mln. riferibili ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e 636,6 mln. ai Comuni della Sicilia e della Sardegna. L'80% di tale importo viene distribuito tra i Comuni sulla base delle risorse di riferimento, il restante 20% dell'FSC per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario viene distribuito "*sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard*", come indicato dal comma 380-quater, della legge 228 del 2012 (Stabilità 2013, come successivamente modificata).

  Per i Comuni della Sicilia e della Sardegna, invece, anche la distribuzione del restante 20% segue il criterio delle risorse di riferimento.

2. Distribuzione della riduzione di 1.200 mln ex Legge di stabilità 2015

Ai fini del riparto della riduzione di 1.200 mln. di euro prevista dalla Legge di stabilità 2015, si procede come di seguito illustrato:

a) la decurtazione in questione viene distribuita tra i Comuni sulla base delle risorse storiche che si rilevano al termine dell'operazione indicata alla lettera d) del paragrafo 1 (16.748,7 mln. di euro), in misura proporzionale rispetto alle risorse standard di ciascun Ente (circa il 7%);

b) ai Comuni terremotati di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana viene riservato uno sconto del 50% rispetto al taglio di risorse che avrebbero ordinariamente subito;

c) la clausola di salvaguardia riconosciuta ai Comuni terremotati viene finanziata dai restanti Comuni, proporzionalmente alla rispettiva decurtazione di risorse.

Al termine di questa operazione viene effettuato un riparto provvisorio dell'FSC 2015 ($\overline{FSC_{i,2015}}$) seguendo il criterio delle risorse di riferimento. Tale riparto non verrà modificato per i Comuni della Sicilia e della Sardegna, ai quali non si applica il criterio di cui al successivo paragrafo 3.

3. Il criterio di riparto del 20% in base ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali standard

Per il complesso dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, il 20% dell'FSC 2015 ammonta a 740,3 mln. di euro (3.701,8 x 0,20) e costituisce l'ammontare delle risorse da redistribuire a norma di legge in funzione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard attribuiti a ciascun Ente.

L'acquisizione ed il riparto della quota in questione avviene sulla base dei seguenti passaggi:

a) acquisizione mediante un accantonamento di fondi dalle risorse di ciascun ente pari a circa il 5% delle rispettive risorse di riferimento 2014 come definite al paragrafo 1;

b) l'applicazione del criterio dei fabbisogni standard dà luogo ad un primo riparto di risorse, determinato moltiplicando il coefficiente di riparto dei fabbisogni standard di ciascun Comune per l'ammontare di riferimento (740,3 mln di euro):

$$R_i = coeffFS_i * 740{,}3\text{mln}$$

c) l'importo così ottenuto viene corretto per tener conto delle diverse capacità fiscali di ciascun Comune. A tal fine si considera:

   i. lo scomputo dalle capacità fiscali di ciascun ente, come indicate al dl n. 133 del 2014, art. 43, co. 5-*quater*, della componente del gettito standard TASI relativo agli immobili diversi dall'abitazione principale, che risulterebbe solo teorica, in quanto correlata ad un livello di aliquota non pienamente applicabile secondo i limiti di aliquota disposti dalle norme vigenti sia per il 2014 che per il 2015; l'ammontare della detrazione da operare è quello indicato dagli allegati alla nota metodologica Mef approvata presso la Conferenza Stato - Città e autonomie locali del 30 luglio 2014 (differenza tra "TASI standard 2014 - Altri immobili" e "TASI standard 2014 - Altri immobili effettivamente applicabile (al. <= 0,1)");

   ii. determinazione del coefficiente di riparto della capacità fiscale standard assegnato a ciascun Comune, ottenuto dividendo la rispettiva capacità fiscale standard, in valore assoluto e come determinata al punto i., per il totale della capacità fiscale standard riconosciuta ai Comuni (circa 29,6 mld. di euro);

   iii. calcolo della differenza tra l'importo acquisibile dalle risorse di riferimento di ciascun Comune determinato moltiplicando il rispettivo coefficiente di riparto della capacità fiscale standard per l'ammontare di riferimento (740,3 mln di euro) e l'importo acquisito sulla base del precedente punto a). La differenza di accantonamento è così definita:

$$A_i = coeffCF_i * 740{,}3\text{mln} - \text{Accantonamento sub a)}$$

d) la variazione da apportare alla composizione "provvisoria" dell'FSC 2015 di ciascun Comune ($\overline{FSC_{i,2015}}$), per realizzare la prescrizione del comma 380-*quater* della Legge di stabilità 2013, è determinata dalla seguente formula:

$$FSC_{i,2015} = \overline{FSC_{i,2015}} + \Delta_i$$

dove

$$\Delta_i = R_i + A_i$$

In definitiva, con il metodo proposto, l'accantonamento del 20% del Fondo acquisito dalle risorse di ciascun Comune viene corretto con il rispettivo coefficiente delle capacità fiscali, mentre la redistribuzione avviene in ragione dei fabbisogni standard a ciascuno riconosciuti.

All 3

L'ANCI, esprimendo assenso all'adozione del riparto della manovra sui Comuni, anche al fine di agevolare la predisposizione dei bilanci e garantire lo svolgimento dell'azione amministrativa degli stessi, ritiene che le modalità di applicazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard debbano essere ulteriormente approfondite, al fine di definire regole di transizione robuste e stabili nel tempo.

L'ANCI ribadisce inoltre la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza che contenga le questioni di seguito richiamate, su alcune delle quali il Governo ha assunto un impegno formale in sede di Conferenza unificata.

È essenziale che i Comuni e le Città metropolitane beneficino di parte dei vantaggi non preventivati con la legge di stabilità, avendo contribuito – anche più di altri settori della PA –al risanamento finanziario, attivando nel contempo tutte le risorse possibili a sostegno dello sviluppo e della crescita occupazionale.

1. **Compensazione IMU-Tasi (625 mln.)**

Il blocco delle aliquote Tasi in corrispondenza dell'abolizione dell'IMU sulla prima casa aveva portato ad un trasferimento compensativo di 625 mln. orientato verso i 1.800 comuni (31 mln. di ab.) che non avrebbero altrimenti potuto recuperare le risorse perdute con l'abolizione dell'IMU.

Questa compensazione è avvenuta a conclusione di una verifica tecnica condotta dal Mef circa il fabbisogno di risorse integrative di ciascun Comune, necessario per assicurare l'equivalenza dei gettiti 2013-14 (Nota Mef del 19 giugno 2014).

A seguito della decisione del Governo di non procedere con l'istituzione della Local tax, il regime fiscale IMU-Tasi è stato come è noto congelato anche per il 2015, compreso il blocco delle facoltà di manovra delle aliquote Tasi.

Il regime 2014 è stato però solo parzialmente confermato, non essendo finanziata la compensazione dei 625 mln.

In assenza dell'integrazione, molti Comuni sono nella concreta impossibilità di formulare il bilancio di previsione per effetto di una fortissima incidenza di queste risorse in aggiunta ai tagli già previsti dalla legge.

2. IMU terreni montani

La previsione di una revisione del gettito da terreni montani già esenti (inserita nel dl 4/2015) va accompagnata dalla disponibilità del Governo a reperire un fondo integrativo, di modesta entità per fronteggiare la probabile evidenza di uno scarto significativo tra gettito stimato (circa 280 mln.) e gettiti effettivi.

3. Ulteriori norme sull'armonizzazione contabile-Flessibilità Patto in corso d'anno

Consentire ai *Comuni già sperimentatori* di provvedere ad un ulteriore riaccertamento straordinario dei residui ed assicurare loro la facoltà di coprire con proventi da alienazioni una parte dell'accantonamento per Fondo crediti di dubbia esigibilità (per via legislativa);

Ampliare strumenti di supporto per sostenere l'alimentazione dell'FCDE attraverso l'attivazione di un Fondo CDP secondo il modello sistema pagamenti (dl35/2013).

Valutare l'opportunità di far decorrere l'ammortamento dell'accertamento straordinario residui dal 2016.

Rendere più flessibili gli utilizzi degli spazi di PSI in corso d'anno anche tenendo conto della dimensione demografica dei Comuni.

4. Sanzioni Patto di stabilità

- revisione del dispositivo sanzioni in modo da renderlo meglio graduato in rapporto all'entità degli eventuali sforamenti;
- eliminare per le Città metropolitane il divieto di assunzioni a fronte dello sforamento delle ex Province, non solo per consentire le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato, ma anche per assicurare gli incarichi fiduciari indispensabili per la costituzione del nuovo ente;
- abolire gli effetti perversi delle sanzioni su annualità pregresse per gli enti in dissesto o predissesto;
- eliminare la sproporzione delle sanzioni per mero ritardo di comunicazione dei dati.

È inoltre necessario ridisciplinare la sanzione prevista per il mancato rispetto dei tempi di pagamento (divieto assoluto di assunzione di cui al dl 66). Nel merito, appare possibile assicurare l'effettività dell'obbligo riguardante i tempi di pagamento (che ha ovvi riflessi sugli obblighi comunitari) attraverso sanzioni meno pervasive, ad esempio:

- legando la sanzione alla responsabilità personale dei dirigenti responsabili dei ritardi
- graduando la sanzione a seconda dell'effettiva dimensione finanziaria dei ritardi e dello scostamento dalla soglia.

5. Città metropolitane

Va data attuazione all'articolo 24 del d.lgs. n. 68 del 2011 (*Sistema finanziario delle città metropolitane*) e – in particolare – alla previsione di un prelievo sul traffico dei porti e degli aeroporti.

Va in proposito segnalato che ben nove CM su 14 sono da considerare prive di margini di manovra sulle residue entrate proprie (sostanzialmente Imposta RC Auto e IPT), il cui ammontare complessivo si è altresì significativamente ridotto nell'ultimo biennio.

6. Utilizzo dei risparmi derivanti a rinegoziazione dei mutui

Nelle attuali condizioni di forte restrizione finanziaria, si richiede la possibilità di utilizzare liberamente i risparmi conseguenti alle operazioni di rinegoziazione dei mutui

7. Principali interventi di dettaglio

i. Disposizioni che consentano ai Comuni di assumere personale infungibile per far fronte a servizi essenziali.
ii. Regolazione contabile delle trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014, per effetto del ritardo nell'emanazione del DPCM sull'FSC 2014;
iii. Modalità per l'erogazione di un primo acconto FSC 2015;
iv. Possibilità di rateizzazione degli importi risultati a debito dei Comuni per effetto della revisione IMU 2013, nei casi di evidente insostenibilità, attraverso impegni triennali a seconda dell'incidenza degli importi dovuti.
v. Modifica del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Proroga termine attraverso il riordino di alcune scadenze relative alla presentazione dei piani.

8. Riscossione

Le proroghe relative agli affidamenti delle attività di accertamento e riscossione ("periodo transitorio") che si trascinano da circa un decennio verranno a scadenza il 30 giugno 2015 secondo quanto previsto dalla Legge di stabilità per il 2015.

La capacità di riscossione è diventato un elemento centrale per gli equilibri di bilancio, anche per gli effetti della riforma della contabilità.

L'attuale sistema della riscossione locale è inefficiente ed obsoleto in tutte le sue parti: le capacità operative sia di Equitalia che dei privati si vanno riducendo; il mercato dei concessionari privati ha generato situazioni patologiche ed è comunque è privo di trasparenza; le procedure di gestione della riscossione coattiva sono farraginose.